



GOVERNANCE E RIFORMA SUL RUMORE AMBIENTALE: COSA CAMBIERÀ CON LA LEGGE DELEGA?

● di **Lorenzo Lombardi**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare - Roma,
Emilia Guastadisegni

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Ministero dell'Ambiente - Roma

Augusto Papa

CTER IX U.F. "Rumore e vibrazioni" DIPIA ISPESL - Roma



Osservatorio
a cura dell'Ufficio
Relazioni con il Pubblico

La direttiva europea 2002/49/CE, recepita con il D.Lgs. n. 194/2005, nel 2002 ha introdotto in ambito comunitario alcuni indirizzi e orientamenti in merito alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. In Italia, invece, con il D.P.C.M. 1° marzo 1991 e, successivamente, con la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 e i relativi decreti attuativi, è stato costituito un complesso normativo che ha regolamentato in maniera stringente le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, la tutela delle popolazioni dall'inquinamento acustico negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, le principali sorgenti di rumore (infrastrutture di trasporto, industrie, luoghi di intrattenimento danzante ecc.), ma soprattutto i requisiti acustici passivi degli edifici al fine di salvaguardare l'ambiente acustico interno delle civili abitazioni, argomento non trattato nell'ambito della direttiva 2002/49/CE. I due apparati normativi, europeo e nazionale, pur essendo simili, presentano differenze spesso sostanziali che, allo stato attuale, rendono necessaria una completa armonizzazione e revisione dell'impianto normativo nazionale in materia di acustica ambientale. Questo aggiornamento normativo, soprattutto dei decreti attuativi della "legge quadro", risulta indispensabile anche alla luce della necessità dell'aggiornamento e della verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni intervenuti nel tempo, così come disposto dallo stesso art. 3, comma 3, legge n. 447/1995. L'esigenza di una revisione e di una armonizzazione della normativa nazionale nasce non solo da istanze tecniche, amministrative e applicative della stessa, ma è frutto di una ben precisa volontà politica di Governo sancita chiaramente ed esplicitamente dall'art. 11, legge comunitaria 7 luglio 2009, n. 88.

La delega per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico è disposta dall'art. 11, al fine di assicurare coerenza e omogeneità alla normativa del settore. Poiché gli aspetti connessi al rumore ambientale sono gestiti con diverse modalità e, spesso, con diverse competenze territoriali, è risultato essenziale un confronto tra le pubbliche amministrazioni per un approccio unitario alla tematica. Per lo sviluppo di qualunque cambiamento, infatti, è necessaria una base conoscitiva delle problematiche ambientali, attraverso la creazione di reti relazionali fra i diversi soggetti coinvolti, compresa la popolazione esposta.



La "legge comunitaria" n. 88/2009, entrata in vigore il 29 luglio 2009, ha previsto tutte le deleghe per l'attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea. Trovano spazio nel provvedimento, oltre il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico, altre importanti deleghe in materia di qualità dell'aria e di tutela dell'ambiente marino.

La delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico è riportata nella legge 7 luglio 2009, n. 88, all'art. 11.

Dopo una brevissima analisi delle differenze tra la direttiva 2002/49/CE e la legge 26 ottobre 1995, n. 447, saranno trattati, in maniera sintetica, i principali temi sui quali il dibattito politico dovrà indirizzarsi nell'ambito della delega al Governo conferita in materia acustica dalla "legge comunitaria".

DIRETTIVA 2002/49/CE

La direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002 ha mirato a combattere l'inquinamento acustico al quale sono esposte le persone nelle zone edificate degli agglomerati principali (comuni o aggregati di comuni con più di 100.000 abitanti), nelle aree prossime alle infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali principali, nelle zone silenziose particolarmente sensibili al rumore. Il provvedimento comunitario non si applica al rumore generato dalla persona esposta stessa, dalle attività domestiche o dal vicinato, né al rumore nei luoghi di lavoro o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attività militari svolte nelle zone militari, né tanto meno alla rumorosità e ai requisiti acustici degli edifici.

La norma ha introdotto descrittori

acustici e metodi di determinazione sostanzialmente differenti da quelli adottati in ambito nazionale. In particolare, ha definito il livello L_{den} , quale descrittore acustico che riguardano i tre periodi di riferimento giorno-sera-notte usato per qualificare il disturbo legato all'esposizione al rumore nel lungo termine, e il livello L_{night} , come il descrittore acustico notturno relativo ai disturbi del sonno.

I valori di livello L_{den} e L_{night} sono mediati su base annua tenendo in considerazione anche le diverse condizioni meteorologiche che influenzano la propagazione del rumore e devono essere definiti usando i metodi di determinazione stabiliti nell'Allegato II alla direttiva 2002/49/CE. La norma ha stabilito che i valori limite pertinenti in L_{den} e L_{night} siano definiti autonomamente dagli Stati membri.

La norma comunitaria, allo scopo di valutare i livelli sonori e la popolazione sottoposta al rumore, ha introdotto la mappatura acustica e la mappa acustica strategica per la determinazione globale dell'esposizione al rumore nelle zone esposte a varie sorgenti di rumore e la definizione di previsioni generali sull'evoluzione dell'inquinamento acustico negli agglomerati e presso le infrastrutture di trasporto principali.

La direttiva 2002/49/CE ha imposto agli Stati membri, in merito alle mappe acustiche e alle mappature acustiche, precise incombenze:

- entro il 30 giugno 2005, e successivamente ogni 5 anni, gli Stati membri dovevano notificare alla Commissione gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli l'anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli l'anno, gli aeroporti principali e gli agglomerati urbani con

più di 250.000 abitanti situati nel loro territorio;

- entro il 30 giugno 2007, dovevano essere elaborate e, qualora opportuno, adottate mappe acustiche strategiche e le mappature acustiche, relative al precedente anno solare, delle infrastrutture di trasporto e degli agglomerati;
- entro il 31 dicembre 2008 gli Stati membri dovevano notificare, alla Commissione, tutti gli agglomerati con più di 100.000 abitanti e tutti gli assi stradali su cui transitano più di 3 milioni di veicoli l'anno e tutti gli assi ferroviari su cui transitano più di 30.000 convogli l'anno;
- entro il 30 giugno 2012 e, successivamente, ogni 5 anni, dovranno essere elaborate e adottate le mappe acustiche strategiche e le mappature acustiche dell'anno precedente per questi agglomerati e infrastrutture di trasporto.

Le mappe acustiche e le mappature acustiche dovranno essere riesaminate e, se necessario, rielaborate ogni cinque anni.

Alla fase conoscitiva del clima acustico degli agglomerati urbani e delle infrastrutture di trasporto principali fanno seguito i piani di azione che mirano a gestire i problemi di inquinamento acustico e i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione.

Le misure dei piani di azione sono lasciate alla discrezionalità delle autorità competenti, ma devono corrispondere alle priorità di riduzione del numero di persone esposte ai livelli di rumore più elevati e possono derivare, eventualmente, dal superamento dei valori limite pertinenti o di altri criteri scelti dagli Stati membri e sono applicate, in particolare, alle zone più cri-



tiche determinate dalla mappa acustica strategica e dalle mappature acustiche.

Entro il 18 luglio 2008 dovevano essere elaborati i piani di azione per gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli l'anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli l'anno, gli aeroporti principali e gli agglomerati urbani con più di 250.000 abitanti.

Entro il 18 luglio 2013, invece, dovranno essere stabiliti i piani di azione per gli agglomerati oltre i 100.000 abitanti e gli aeroporti, gli assi stradali e ferroviari principali. I piani di azione dovranno essere rielaborati ogniqualvolta sviluppi sostanziali si ripercuoteranno sulla situazione acustica esistente e, in ogni caso, ogni cinque anni.

Un elemento affrontato in maniera più incisiva dalla direttiva 2002/49/CE rispetto alla normativa nazionale è l'informazione e la partecipazione del pubblico. Gli Stati membri devono provvedere affinché sia realizzata una consultazione pubblica e i suoi risultati siano esaminati prima dell'adozione dei piani d'azione.

Gli Stati membri dovranno attivarsi affinché le mappe acustiche strategiche, le mappature acustiche e i piani di azione siano resi accessibili al pubblico conformemente alle disposizioni della norma europea concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente. In merito, l'elemento innovativo della direttiva risulta essere il coinvolgimento attivo della popolazione, sia nella fase del monitoraggio (redazione delle mappe strategiche e delle mappature acustiche), sia nel processo decisionale di attuazione degli interventi di mitigazione del rumore sul territorio previsti dai piani di azione.

LEGGE

26 OTTOBRE 1995, N. 447

La legge n. 447/1995 ha rappresentato una svolta epocale nella politica italiana in materia di prevenzione dal rumore. Si tratta di una delle prime norme organiche di settore, anche a livello europeo, una disciplina complessa che ha chiamato in causa, a tutela dell'ambiente e della salute, il settore della produzione, della progettazione, i modi e gli stili di vita.

Nel provvedimento legislativo sono state introdotte differenti definizioni di tipologie di limite; in particolare, i limiti sono diversificati in:

- **limiti di emissione** - il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- **limiti di immissione** - il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in:
 - **valori limite assoluti**, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - **valori limite differenziali**, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo;
- **limiti di attenzione** - il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- **limiti di qualità** - i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

I valori limite definiti sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona che deve essere protetta.

Sono presi in considerazione, quali indicatori di riferimento, il livello continuo equivalente diurno e il livello continuo equivalente notturno riferiti alla singola giornata, il superamento dei quali comporta precisi interventi da parte delle autorità competenti.

Sono assegnate anche le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

Per quanto riguarda i piani di risanamento previsti dalla legge quadro n. 447/1995, a esclusione di quelli derivanti dall'abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto, per la regolamentazione del quale è stato emanato un apposito decreto attuativo, nel caso di superamento dei valori limite di attenzione, nonché nell'ipotesi in cui si trovino a contatto, per situazioni urbane antecedenti alla classificazione acustica comunale, zone con classificazione non contigua (zone con valori limite che differiscono per più di 5 dBA), i comuni devono provvedere all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.

Un particolare aspetto innovativo introdotto, in questo ambito, dalla legge quadro è che le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture,



nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. Inoltre, la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio di queste attività, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai limiti, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o per eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

ATTUAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA

Uno dei principali problemi che dovrà essere affrontato nell'ambito dell'armonizzazione della normativa nazionale con quella comunitaria è quello della differenza degli indicatori e dei parametri e, conseguentemente, del significato dei relativi valori limite utilizzati. Mentre la direttiva comunitaria ha preso in considerazione indicatori a lungo termine, la normativa italiana ha considerato, in maniera maggiormente cautelativa, anche i superamenti relativi al singolo periodo di riferimento diurno o notturno. Questo aspetto è di fondamentale importanza per la tutela delle popolazioni esposte, in quanto la norma comunitaria non ha consentito la valutazione di situazioni di disturbo e di disagio acustico legate ad attività o a comportamenti rumorosi di durata limitata nel tempo, in quanto la determinazione dei livelli acustici secondo la direttiva stessa deriva dalla valutazione del valore medio su base annua della rumorosità ed è effettuata in postazioni collocate a quattro metri dal suolo e non nella posizione in cui effettivamente sono collocati i patenti, come richiesto, invece, dalla normativa italiana.

Inoltre, il provvedimento europeo non ha previsto, esplicitamente e in maniera cogente, a differenza di quello italiano, interventi di risanamento acustico puntuali là dove siano rilevati superamenti dei valori limite. Questo risulta essere un aspetto sostanziale della normativa italiana che certamente non può essere perso nel passaggio alla legislazione europea.

Da questa considerazione si evince l'evidente e conseguente difficoltà di introdurre valori limite coerenti con la direttiva 2002/49/CE, ossia relativi al lungo periodo, e nello stesso tempo garantire la tutela delle popolazioni attualmente assicurata dalla normativa nazionale anche e soprattutto nel breve periodo. È necessario sottolineare, inoltre, che l'apparato normativo nazionale ha condotto già alla predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto ferroviario, veicolare e aeroportuale e, allo stato attuale, modificare i valori limite con parametri e indicatori a suo tempo non presi in considerazione, in accordo con il disposto comunitario, potrebbe rendere inattuabili i piani predisposti e rendere necessaria una nuova progettazione, con notevole aggravio economico. In relazione al superamento dei valori limite, il disposto della legge quadro ha previsto, inoltre, a differenza della legge comunitaria, un ben preciso quadro sanzionatorio.

Altra differenza sostanziale tra le due norme riguarda la considerazione che, nel processo di mappatura acustica e di redazione dei piani d'azione, la direttiva 2002/49/CE ha preso in considerazione soltanto le infrastrutture dei trasporti principali e gli agglomerati con oltre 100.000 abitanti, non

considerando assolutamente la rimanente quota di popolazione. Differentemente, la normativa nazionale ha tutelato indistintamente l'intera popolazione, prevedendo la necessità e l'obbligatorietà del risanamento acustico al determinarsi di condizioni di superamento dei valori limite. A tale proposito, è opportuno ricordare che in Italia circa il 50% della popolazione risiede in agglomerati urbani con meno di 100.000 abitanti.

Infine, il provvedimento europeo non ha preso in considerazione il criterio differenziale che, nell'ambito della normativa nazionale, è stato introdotto allo scopo di tutelare la popolazione, non solo dal danno derivante dall'inquinamento acustico, ma anche dal disturbo di rumori che, pur non superando i valori limite assoluti di immissione, producono un intollerabile incremento della rumorosità rispetto al rumore di fondo. Anche questo aspetto, seppur richieda un migliore inquadramento nell'ambito della normativa nazionale, non può essere perso durante l'azione di armonizzazione.

Nell'ambito della delega al Governo conferita dalla "legge comunitaria" per la riorganizzazione della normativa acustica è prevista anche la revisione del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, «*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*».

L'argomento è di notevole interesse per le persone utenti di edifici per civile abitazione ed è inerente a una delle azioni previste per la Direzione generale per la salvaguardia ambientale dalla direttiva generale del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sull'attività amministrativa e sulla gestione già dal 2008.

A oggi, esaminando lo stato di attuazione del D.P.C.M. 5 dicembre



1997, deve essere evidenziata l'esistenza di una notevole quantità di quesiti interpretativi inoltrati nel tempo alla Direzione dai diversi attori coinvolti nel processo di attuazione del decreto stesso, ossia i costruttori, i cittadini, le ARPA, le Regioni e i Comuni e della difficoltà di fornire risposte interpretative complete e soddisfacenti.

Inoltre, è necessario rimarcare la mancata o non omogenea applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 da parte delle Regioni e dei Comuni. Esistono, infatti, amministrazioni pubbliche che in sede di rilascio di autorizzazioni alla edificazione, richiedono la progettazione e la costruzione degli edifici secondo le prescrizioni di questo disposto normativo, altre prevedono la sua applicazione anche nell'ambito delle ristrutturazioni degli edifici, altre, invece, non fanno alcun riferimento alla normativa.

Al riguardo, risulta evidente la necessità, rimarcata anche dall'art 11, "legge comunitaria", di una completa riscrittura del provvedimento, in quanto il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, oltre a contenere alcune imprecisioni (che non possono essere risolte con un semplice *errata corrige*), risulta allo stato attuale scarsamente applicabile, soprattutto per quanto concerne la disponibilità di tecnologie in grado di consentire un puntuale e certo rispetto dei valori limite previsti per le prestazioni acustiche degli edifici e degli impianti interni a funzionamento continuo e discontinuo.

Il decreto, inoltre, non ha diversificato le prestazioni acustiche delle abitazioni per quel che riguarda la loro posizione nei confronti di sorgenti rumorose; risulta ben diversa, infatti, la situazione di edifici posti in aree silenziose, rispetto a quelli collocati nei pressi di sorgenti

rumorose quali le infrastrutture di trasporto lineari, gli aeroporti e gli insediamenti industriali. Appare evidente che stabili edificati presso sorgenti rumorose dovrebbero rispettare limiti e prescrizioni più stringenti rispetto a edifici posti all'interno di parchi o di aree acusticamente protette.

L'indirizzo tecnico che si sta attualmente discutendo con i gruppi tecnici costituiti da università ed enti di ricerca, da associazioni dei costruttori e dei produttori di materiale per l'edilizia e dall'UNI è quello di conformare e armonizzare la normativa acustica degli edifici alla normativa relativa al risparmio energetico e ai requisiti termici degli edifici. A tal proposito, le indicazioni del Ministero dell'Ambiente, in linea con gli indirizzi tecnici, sono quelle di prevedere, piuttosto che la definizione di semplici valori limite, una caratterizzazione acustica degli edifici basata su classi di prestazioni acustiche sulla scorta dei parametri prestazionali acustici effettivamente misurati, analogamente a quanto elaborato per i requisiti energetici e termici. In tal modo si potranno determinare alcune classi minime di appartenenza degli edifici in funzione della destinazione d'uso (gli ospedali e le case di civile abitazione dovranno avere caratteristiche di insonorizzazione più cautelative rispetto agli uffici o agli edifici adibiti a servizi) e della localizzazione in area silenziosa o rumorosa.

Questo tipo di strategia motiverà anche i costruttori a realizzare e certificare gli edifici in classi di prestazione acustica più elevata al fine di incrementare il valore e il prestigio degli stessi.

Un ulteriore indirizzo sarà anche quello di comprendere, tra la documentazione obbligatoria di pertinenza degli edifici (abitabilità,

fascicolo del fabbricato, certificazione termica ed energetica ecc.) anche la certificazione relativa alla classificazione acustica.

Altro argomento che dovrà essere trattato è il controllo della rumorosità degli impianti a funzionamento continuo e discontinuo interni agli edifici. Per essi dovrebbe essere richiesta la conformità con le normative tecniche e con le prescrizioni relative alla certificazione CE.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, in fase di revisione, dovrà chiarire anche l'esatta definizione degli ambiti in cui lo stesso dovrà trovare adempimento, in quanto attualmente risulta difficile stabilire la sua corretta applicabilità ai diversi casi che si presentano nella realtà (applicazione nell'ambito di ristrutturazioni di edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, applicazione nell'ambito dei locali abitativi adibiti a servizi, isolamento delle partizioni orizzontali e verticali all'interno della stessa unità abitativa). Il decreto in preparazione dovrà fornire anche indicazioni sui metodi più aggiornati di determinazione dei requisiti acustici degli edifici nonché sulle modalità di determinazione della rumorosità degli impianti interni, in quanto il decreto vigente da più di dieci anni risulta ormai superato e di difficile applicazione e, inoltre, dovrà indicare e regolamentare chiaramente le competenze e i requisiti tecnici che dovranno essere posseduti dai progettisti e dai verificatori relativamente agli aspetti costruttivi acustici degli edifici.

Potrà anche essere evidenziata la necessità di predisporre, come sancito anche dalla direttiva generale del Ministro sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2008, su proposta del



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Ambiente e con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il decreto in attuazione della legge quadro n. 447/1995, art. 3, comma 1, lettera f), per l'indicazione dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela

dall'inquinamento acustico. Questo decreto risulta notevolmente strategico, sia per fornire ai tecnici strumenti di lavoro per gli adempimenti delle richieste normative in termini di obiettivi da raggiungere già dalla fase di progettazione degli edifici e delle ristrutturazioni degli stessi, sia per quel che riguarda l'ancor più scottante problema del risanamento delle infrastrutture di trasporto in

piena fase approvativa da parte del Ministero dell'Ambiente, soprattutto relativamente alla progettazione di dettaglio degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore e alla verifica finale dell'efficacia delle realizzazioni e del raggiungimento degli obiettivi previsti dai regolamenti attuativi della legge quadro n. 447/1995 riguardanti le infrastrutture di trasporto^[1]. ●

- 1) *Gli argomenti analizzati saranno oggetto di approfondimento nel convegno "Governance del Rumore Ambientale", primo appuntamento nazionale delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nelle tematiche del rumore ambientale, che si terrà nei giorni 23, 24 e 25 settembre 2009, a Ischia Porto, Napoli. Alla sua prima edizione, la manifestazione è frutto di una collaborazione tra l'ISPESL, l'Università degli studi di Napoli Parthenope e l'associazione di volontariato "Centro Italiano per l'Ambiente Onlus", con il patrocinio dei principali ordini professionali della Campania. L'approccio multidisciplinare permetterà di acquisire nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche e di attuare un confronto diretto sulle norme, le procedure e le pratiche che influiscono sul controllo della rumorosità ambientale. Per Info e iscrizioni consultare il sito www.convegnogra.com/.*



ABBIAMO RINNOVATO LA FACCIATA E ANCHE GLI INTERNI



VENITE A VEDERLI

vetrina.ilssole24ore.com/ediliziaterritorio

Preparatevi a un Sistema Edilizia e Territorio completamente rinnovato... con **NUOVA VESTE GRAFICA**, più chiara e più leggibile e **NUOVI CONTENUTI** di aggiornamento e approfondimento, più vicini alle esigenze dei protagonisti dell'edilizia e della progettazione. E poi **SPECIALI TEMATICI**, dossier mensili, le ultime novità sulla normativa e sulla sua applicazione.

Tutto questo ogni settimana con la **rivista**, agile e tempestiva, la **Guida** di approfondimento normativo e il giornale **Progetti e concorsi**, interamente dedicato al mondo della progettazione. In più **GRATIS** per gli abbonati, informazioni on line e una preziosa **newsletter settimanale** per i progettisti che vogliono sfruttare tutte le opportunità proposte dal mercato.

www.ediliziaterritorio.ilssole24ore.com
www.ilssole24ore.com

GRUPPO **SOLE 24 ORE**
la cultura del bello

Servizio clienti: 02.4587010
servizioclienti.periodici@ilssole24ore.com